



Al Ministro dell'università e della ricerca

PIANO STRAORDINARIO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare:

- l'art. 24, co. 6: *"Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal nono anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5"*.
- l'art. 18, co. 1: *"Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri" indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma"*;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

VISTO l'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo ai finanziamenti statali di incentivazione attribuibili all'Università degli studi di Trento;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare, l'art. 1, comma 401, lettera b), che autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, la progressione di carriera



Il Ministro dell'università e della ricerca

dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, stanziando apposite risorse;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare:

- l'art. 6, co. 5-*sexies* il quale dispone che l'applicazione delle misure di sostegno di cui al predetto art. 1, comma 401, della l. 145/2018 "è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

(..)

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le Università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- l'art. 6, co. 5-*septies*, il quale prevede per le finalità di cui al comma 5-*sexies*, lett. b), il corrispondente incremento, a decorrere dall'anno 2022, del fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della l. 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri per l'utilizzo delle suddette risorse, pari complessivamente a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinate al piano straordinario per la progressione di carriera di ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professori di II fascia;

CONSIDERATO che il costo stipendiale medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 14.500;

DECRETA

Articolo 1 *(Assegnazione risorse)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5-*sexies*, lett. b) e comma 5-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le risorse stanziata a valere sul fondo per il finanziamento ordinario, pari a 15



Il Ministro dell'università e della ricerca

milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, sono assegnate alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, per un numero complessivo di circa 1.034 unità.

2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 sono ripartite fra le Istituzioni con almeno un ricercatore a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2019 in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo i seguenti criteri:
 - a) a ciascuna Istituzione sono assegnate le risorse necessarie per procedere ad almeno 1 assunzione nella classe iniziale di professore di II fascia ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;
 - b) le restanti risorse sono ripartite tra le Istituzioni tenendo conto del numero di ricercatori a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2019 e in possesso, alla stessa data, dell'abilitazione scientifica nazionale, parametrata rispetto al differenziale di costo medio nazionale (circa € 14.500) tra ricercatore a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale e costo della classe iniziale del professore di II fascia secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Numero di Ricercatori a tempo indet. (RU) al 31/12/2019 in possesso di abilitazione scientifica nazionale	Risorse aggiuntive attribuite all'Ateneo
RU ≤ 5	-
5 < RU ≤ 20	14.510
20 < RU ≤ 35	43.531
35 < RU ≤ 50	72.552
50 < RU ≤ 65	116.083
65 < RU ≤ 80	159.614
80 < RU ≤ 95	203.145
95 < RU ≤ 110	261.186
110 < RU ≤ 125	319.228
125 < RU ≤ 140	377.269
140 < RU ≤ 155	435.310
155 < RU ≤ 170	507.862
170 < RU ≤ 185	580.414
185 < RU ≤ 200	652.500
200 < RU ≤ 215	739.500
215 < RU ≤ 230	827.090
230 < RU ≤ 245	913.500
245 < RU ≤ 260	1.015.000
RU > 260	1.117.294



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 2 (Utilizzo delle risorse assegnate)

1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata, facente parte integrante del presente decreto, per le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale anche se conseguita successivamente al 31/12/2019, con presa di servizio **non anteriore al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022**, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della medesima legge n. 240/2010 riservate a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che le risorse che dovessero rendersi disponibili all'esito delle procedure di cui all'art. 18 della l. 240/2010 non siano sufficienti a bandire una nuova progressione ai sensi del medesimo articolo;
 - b) al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il costo iniziale del professore di II fascia, pari a € 70.000;
 - c) al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il differenziale di costo medio per assunzione di professore di II fascia, pari a € 14.500;
 - d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell'espletamento delle procedure ex art. 18 della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell'Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da effettuarsi entro il 31/12/2022 secondo quanto indicato alla lettera a).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - Assegnazione risorse progressione di carriera Ricercatori a tempo indeterminato con ASN				
Ateneo	a	b	c	d=b+c
	Ricercatori TI 31 dicembre 2019 con ASN	Assegnazione fissa (art. 1, co. 2, lett. a)	Assegnazione variabile (art. 1, co. 2, lett. b)	TOTALE ASSEGNAZIONE
Roma La Sapienza	286	70.000	1.117.294	1.187.294
Napoli Federico II	229	70.000	827.090	897.090
Bologna	218	70.000	827.090	897.090
Bari	181	70.000	580.414	650.414
Torino	173	70.000	580.414	650.414
Milano	158	70.000	507.862	577.862
Roma Tor Vergata	154	70.000	435.310	505.310
Calabria	153	70.000	435.310	505.310
Padova	136	70.000	377.269	447.269
Perugia	134	70.000	377.269	447.269
Palermo	133	70.000	377.269	447.269
Catania	122	70.000	319.228	389.228
Salerno	108	70.000	261.186	331.186
Salento	95	70.000	203.145	273.145
Messina	85	70.000	203.145	273.145
Pisa	82	70.000	203.145	273.145
Genova	78	70.000	159.614	229.614
Milano Bicocca	77	70.000	159.614	229.614
Siena	74	70.000	159.614	229.614
Milano Politecnico	72	70.000	159.614	229.614
Firenze	71	70.000	159.614	229.614
Pavia	69	70.000	159.614	229.614
Chieti e Pescara	65	70.000	116.083	186.083
Napoli II	64	70.000	116.083	186.083
Foggia	61	70.000	116.083	186.083
Reggio Calabria	57	70.000	116.083	186.083
Modena e R.E	49	70.000	72.552	142.552
Parma	48	70.000	72.552	142.552
Verona	46	70.000	72.552	142.552
Roma Tre	46	70.000	72.552	142.552
Udine	44	70.000	72.552	142.552
Brescia	43	70.000	72.552	142.552
Politecnica Marche	42	70.000	72.552	142.552
NAPOLI Parthenope	42	70.000	72.552	142.552
Cassino	41	70.000	72.552	142.552
Basilicata	38	70.000	72.552	142.552
Ferrara	37	70.000	72.552	142.552
Cagliari	35	70.000	43.531	113.531
Macerata	33	70.000	43.531	113.531
Trieste	32	70.000	43.531	113.531
Bergamo	32	70.000	43.531	113.531
Sannio	31	70.000	43.531	113.531
Piemonte Orientale	31	70.000	43.531	113.531
Urbino Carlo Bo	31	70.000	43.531	113.531
Teramo	29	70.000	43.531	113.531
Camerino	29	70.000	43.531	113.531
Venezia Cà Foscari	28	70.000	43.531	113.531
Torino Politecnico	26	70.000	43.531	113.531
Catanzaro	25	70.000	43.531	113.531
L'Aquila	20	70.000	14.510	84.510
Sassari	16	70.000	14.510	84.510
Molise	16	70.000	14.510	84.510
Bari Politecnico	15	70.000	14.510	84.510
Foro Italico	15	70.000	14.510	84.510
Normale Pisa	13	70.000	14.510	84.510
Tuscia	11	70.000	14.510	84.510
Insubria	11	70.000	14.510	84.510
Trento	8	70.000	14.510	84.510
Sant'Anna Pisa	8	70.000	14.510	84.510
Napoli L'Orientale	5	70.000	-	70.000
Stranieri Perugia	5	70.000	-	70.000
Sissa - TS	4	70.000	-	70.000
Stranieri Siena	2	70.000	-	70.000
Venezia Iuav	1	70.000	-	70.000
TOTALE GENERALE	4.123	4.480.000	10.520.000	15.000.000